

Salerno

saggese


INTRU - PORTE - SCALE - PARCHEGGIO - ARREDO GIARDINI - ARREDO UFFICI

Nocera Inferiore (SA) - Tel. 081 92 91 98

www.saggese.it

IL PIANO "SALVA CITTÀ" » IL CONTENZIOSO

Tassa d'imbarco, il Tar "salva" il Comune

No al ricorso di Travelmar contro l'introduzione del "balzello" per i passeggeri dei traghetti: istanza irricevibile

La tassa d'imbarco istituita dal Comune di Salerno dopo la firma del "Salvo Città" è legittima in quanto il ricorso presentato da una delle compagnie che si occupa dei trasporti marittimi è irricevibile per tardività della notifica, come sostenuto dai legali di Palazzo Guerra - anche se «assistono giuste ragioni, connesse alla novità della questione e alla particolare contenziosità della vicenda» - che viene disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio. È la decisione della prima sezione del tribunale amministrativo di Salerno (presidente Salvatore Mezzanotte, consigliere Antonio Anibaldi, sostituto Raffaele Esposito) che non accoglie il ricorso presentato da Travelmar (rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Caputo, Agnelli Marone, Giovanni Torre) contro il Comune di Salerno (rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Altanucci).

La "bagaglia" giudiziaria riguarda le debite con cui il Comune di Salerno ha istituito e regolamentato l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale, determinandola ad 1,50 euro a passeggero per tutte le tratte. Un provvedimento che, a detta di Travelmar, ha avuto «ricadute negative sui servizi marittimi di linea in termini di aumento dei costi a carico dei passeggeri dello scalo portuale di Salerno, col rischio di una diminuzione della domanda a causa del riorientamento dei passeggeri verso soluzioni alternative e più vantaggiose di trasporto pubblico». Secondo la tesi della società di navigazione, infatti, tra le altre cose si sarebbe configurato un «effetto di proporzionalità dell'addizionale in quanto applicata in misura fissa e indipendente dalla incidenza del servizio di trasporto passeggeri sull'utilizzo delle infra-



Il Comune di Salerno

struttura e dei servizi ausiliari dello scalo portuale» tenuto conto che «la stessa Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, con delibera numero 144 del 2022, ha individuato le tariffe dei diritti di

imbarco portuale in ragione della tipologia di passeggero e di collegamento marittimo, considerato che i collegamenti a corto raggio hanno un minore «peso» sulla infrastruttura portuale. In pratica,

la società ha contestato che il "balzello" fosse fissato per tutti i passeggeri, senza differenziazione per la varie tratte.

La decisione dei giudici amministrativi parte dal presupposto che «l'accordo concluso

tra lo Stato e il Comune di Salerno ha individuato, tra le altre, la misura della istituzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale per passeggero, per gli anni dal 2023 al 2026, nella misura di 1,50 euro per passeggero». Il perimetro «la lesione dell'irricevibilità - fatto valere dalla ricorrente, alla conservazione della domanda di servizi marittimi e del volume del traffico passeggeri, su cui potrebbe incidere negativamente l'addizionale in questione per l'effetto di riorientamento degli utenti verso altre forme di trasporto - deriva dalle deliberazioni della giunta del Comune di Salerno, in quanto volte a fissare la misura nonché la decorrenza della addizionale» che «il Consiglio comunale ha demandato alla giunta la fissazione della misura della addizionale sui diritti di imbarco e la giunta ha esercitato tale competenza con le indicate deliberazioni».

Nonché pregiudiziale, invece «deriva dalla delibera del Consiglio comunale del 26 marzo 2024, di approvazione

del regolamento che disciplina l'addizionale comunale». In virtù di questo assunto, per i magistrati del Tar «violando gli atti lesivi della posizione della ricorrente e dato atto che gli stessi sono stati immediatamente e regolarmente pubblicati, occorre considerare che il termine per la relativa impugnazione decorreva dalla conclusione del periodo di pubblicazione. E, nel caso di specie, la ricorrente non è espressamente menzionata nelle citate delibere né ne è divisa destinataria, in quanto l'addizionale ha come soggetti passivi i passeggeri in partenza dal porto di Salerno ed è comunque destinata a gravare sugli utenti. Pertanto al termine di impugnazione delle debbano gravare decorreva dalla pubblicazione delle stesse o, meglio, dalla conclusione del periodo di pubblicazione, la motivazione che ha spinto i giudici del Tar Salerno a dichiarare irricevibile il ricorso di Travelmar.

Carlo Antonio Stefano

avvocato ordinario